



ORDINANZA SINDACALE n. 18 del 07/05/2010

Oggetto: – Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 - Disciplina per l'uso della spiaggia e l'esercizio delle attività balneari - Divieto di accesso ai cani sulla spiaggia -

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 la quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina;
- Preso atto che l'articolo 19 della citata normativa dispone: *< Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali >*;
- Rilevato che le disposizioni degli ultimi anni prevedevano il divieto di accesso per i cani sulle spiagge pubbliche nel periodo di massimo afflusso turistico, rappresentato dalla stagione balneare, al fine di limitare possibili disagi di ordine igienico sanitario e per motivi di sicurezza pubblica;
- Preso atto che la nuova normativa comporta un'accessibilità indiscriminata su tutte le spiagge libere permettendo limitazioni solo in caso di approntamento di idonei apprestamenti per la custodia degli animali in prossimità delle spiagge stesse;
- Considerato che la circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale è stata emanata solamnete lo scorso mese di marzo in cui è stata indicata la piena operativa della disciplina per quanto attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche
- Verificato che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile *< di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane >* oltre che l'obbligo di *< raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici >*;
- Rilevato che si approssima la stagione estiva in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere con la conseguente esigenza, in mancanza degli apprestamenti richiesti dalla normativa, di apporre il divieto di accesso ai cani per motivi igienico sanitari e di tutela della pubblica incolumità per i potenziali pericoli conseguenti la loro presenza sulle spiagge affollate;
- Considerato che il Comune di Follonica partecipa da tempo alla assegnazione di riconoscimenti internazionali come la Bandiera Blu della FEE le cui disposizioni prevedono espressamente di vietare senza alcuna deroga all'accesso agli animali sull'arenile;
- Preso atto che in caso di conferma del riconoscimento si rende comunque necessario procedere all'adozione di misure di contenimento all'accesso indiscriminato per gli animali;
- Considerato quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente allo scopo di disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia libera fermo restando il divieto assoluto già disposto per tutti gli altri animali con altro provvedimento, allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari e tutelare l'ordine pubblico nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva 2010 nell'attesa di eventuali sistemazioni per anni futuri;



Città di Follonica



- Rilevato comunque di modulare il divieto in relazione ai periodi di maggiore afflusso come indicati nella Delibera G.R. del 02.03.2009 n. 136, imponendo comunque l'obbligo di uso del guinzaglio e della museruola oltre che il possesso, da parte del responsabile dell'animale di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni nei periodi in cui è consentito l'accesso;
- Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed in particolare gli articoli 19, 22 e 40;
- Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i ed in particolare l'articolo 50;

ORDINA

1) il divieto di accesso ai cani, per i motivi espressi in narrativa, sulle spiagge demaniali marittime e l'arenile comunale di libero uso del Comune di Follonica nei giorni di sabato e domenica dalla data odierna fino al 31 maggio 2010 e tutti i giorni dal 1 giugno all'ultima domenica prima dell'apertura delle scuole, corrispondente alla durata della stagione balneare 2010;

2) l'obbligo, per il responsabile dell'animale come definito dalla normativa regionale, di utilizzare nei periodi in cui è consentito l'accesso alle spiagge libere, il guinzaglio e la museruola oltre che il possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta senza alcuna eccezione, ai sensi degli articoli 19 e 22 della citata Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59;

AVVERTE

a) che fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione;

b) che fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 in favore del Comune di Follonica a cui saranno devoluti proventi;

L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge **24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni** e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Follonica.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a:

- Ufficio Circondariale Marittimo - Piazzale Premuda – Piombino;
- Ufficio Locale Marittimo -Piazza del Popolo - Follonica ;
- Tenenza dei Carabinieri di Follonica - Via Biccocchi;
- Tenenza Brigata Guardia di Finanza - Piazza del Popolo - Follonica;
- Corpo Forestale dello Stato – Via Biccocchi - Ex Ilva;
- Al Comando Polizia Municipale di Follonica – SEDE;
- Al Messo comunale -SEDE – per l'affissione all'Albo Pretorio;

Il Sindaco

(*Eleonora Baldi*)